

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ACTL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIALE ALEARDI 4

Numero REA: TR - 49782

Codice fiscale: 00365330554

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI

Art. 1 – Denominazione

E' costituita nel comune di Terni la società cooperativa denominata "**Società Cooperativa Sociale ACTL**"

Art. 2 – Sede

2.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Terni all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 2.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

2.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse nei modi e nei termini di legge.

Art. 3 – Durata

La Cooperativa è costituita per anni 99 decorrenti dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 – Norme applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni che regolano le società per azioni in quanto compatibili con la disciplina sulla cooperazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 – Valori e Scopo mutualistico

5.1. La Cooperativa sociale ACTL, nata a Terni, il 28/10/1980, è costituita ai sensi della legge 381/1991 e riconosciuta ONLUS ai sensi del D.lgs 460/97. Coop sociale ACTL è retta ed agisce secondo i principi di mutualità ed assume come propri i valori del movimento cooperativo internazionale. In primo luogo il principio dell'imprenditorialità associata proprio dei primi pionieri del movimento cooperativo: "nelle cooperative il successo appartiene a coloro che sanno mettersi d'accordo. Imparate ad unirvi tutte le altre grazie seguiranno" (George Jacob Holyooke – 1844) e parimenti i principi di centralità del socio quale soggetto originario di ogni fonte di mutualità, la tensione allo sviluppo, alla trasparenza, democrazia, onestà, responsabilità, solidarietà, la considerazione del mercato quale luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e

dell'ambiente, di sviluppo dell'economia sociale. In virtù della sua peculiare ragione sociale, Coop. sociale ACTL agisce secondo i principi di etica pubblica e considera primo dovere anche professionale di ogni socio, il rispetto, la considerazione, il senso di reciprocità verso le persone assistite nelle proprie attività. Essa può aderire alle Associazioni nazionali ed internazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, ed a qualunque altra riconosciuta associazione di natura imprenditoriale.

5.2. Lo scopo principale che la Cooperativa sociale ACTL intende perseguire è quello della promozione del benessere e della qualità sociale nella comunità, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi della legge n°381/1991, e servizi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone ed alle esigenze del territorio ed anche a tutti i servizi a questi connessi.

5.3. La cooperativa si avvale prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci i quali, attraverso la gestione delle attività sociali, si propongono di ottenere continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci cooperatori lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate dallo statuto, dall' apposito regolamento ai sensi della legge n. 142/2001 e da tutte le disposizioni e regolamenti emanati dal Consiglio di Amministrazione e Direzione Aziendale.

Art. 6. - Oggetto.

6.1. La cooperativa nel rispetto degli interessi dei soci ha per oggetto a titolo esemplificativo:

- Servizi socio sanitari, educativi ed assistenziali di ogni genere e trasporto di persone e cose;
- Cooperazione allo sviluppo delle cooperative sociali;
- Istruzione, formazione e ricerca con finalità sociali;
- Servizi sanitari, nei limiti di legge;
- Educazione naturalistica ed ambientale con finalità sociali.
- Turismo Sociale con finalità di integrazione sociale;
- Agricoltura sociale;
- Cultura e sport finalizzati alle attività sociali;
- Informazione e comunicazione sociale;
- Servizi per l'immigrazione, nei limiti di legge;
- Partnership in progetti di spin - off con altre cooperative sociali ed imprese.
- Incubazione e training formativi in partnership con altre cooperative sociali.

6.2. In relazione ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi servizi che in particolare ed a titolo esemplificativo sono di: assistenza sociale, sanitaria ed educativa, animazione culturale, sport ricreazione e tempo libero, informazione e comunicazione socio culturale, turismo sociale, conservazione e gestione dei beni culturali, gestione di aree naturalistiche, siti museali, giardini botanici ed attività di educazione ambientale e gestione di attività ricettive; attività agricole, con particolare riferimento ad attività riabilitativa, di integrazione sociale pet therapy, fattorie didattiche, promozione Gruppo di Acquisto Solidale (GAS); servizi di trasporto per associati, persone assistite e cose, in conto proprio e conto terzi, nonché la gestione di servizi di trasporto di persone disposti da enti Pubblici o da privati rivolti alle categorie socialmente agevolate quali disabili, anziani, minori. Noleggio degli automezzi con o senza autista

per il trasporto di persone e/o cose. Cooperazione decentrata attraverso l'attività di progettazione con fondi europei; psicopedagogia, psichiatria e riabilitazione; educazione ed assistenza per minori in strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido; prevenzione, assistenza e riabilitazione rivolte a persone con disabilità fisiche e/o psichiche, anziani, minori, malati, soggetti svantaggiati e soggetti affetti da dipendenza fisica o psicologica; ed in generale ad ogni fascia di disagio sociale, in strutture residenziali, territoriali e domiciliari, sia in forma privata che con enti pubblici. Tutti i servizi di supporto connessi alle attività di cui sopra quali pulizie, preparazione e somministrazione cibi ed altro. Quindi, è scopo sociale della cooperativa ogni attività di servizio sanitario, socio-sanitario, sociale ed assistenziale, educativo, scolastico, di formazione professionale, di ricerca, consulenza e progettazione ed in generale l'insieme delle attività finalizzate alla promozione umana, allo sviluppo ed alla integrazione sociale nell'interesse generale della collettività e nella soddisfazione dei bisogni del territorio.

6.3. La cooperativa per agevolare il conseguimento e la realizzazione dell'oggetto sociale può operare secondo tutte le modalità non escluse dalla legge e:

a) Può partecipare al finanziamento e allo sviluppo di altre cooperative sociali ai sensi dell'art.11 della legge 381/91

b) La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

6.4. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari e industriali necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

6.5. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa, con decisione del Consiglio di Amministrazione:

può integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti pubblici, privati e cooperativi; promuovere ed aderire a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo; potrà istituire circoli culturali, sportivi e di promozione sociale per i propri soci, loro famigliari, assistiti e collaboratori sociali;

potrà aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 – septies del codice Civile.

può altresì assumere interessenze e partecipazioni in enti o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 7 – Numero e categorie di soci

7.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2 Possono essere soci cooperatori lavoratrici e lavoratori persone fisiche che abbiano capacità di esercitare le attività della cooperativa inerenti lo scopo – oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, nonché curriculum di studio, possano partecipare alla vita cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in

relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

7.3. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori lavoratori che svolgono la loro attività ricevendo una retribuzione o compenso per il lavoro o l'attività prestata;
- b) soci volontari, in misura non superiore al 50% del numero complessivo di tutti i soci che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà;
- c) soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92;
- d) soci di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge 59/92.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

7.4. I soci cooperatori lavoratori: in base alle norme previste dalla legge 142/01 e successive modifiche apportate dall'art. 9 legge 30 del 14/2/03, stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali e:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

7.5. In deroga al punto comma 2 il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

7.6. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 5, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci cooperatori speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi economici e sociali, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

7.7. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 5, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci cooperatori speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi economici e sociali, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

7.8. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 5, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio cooperatore della categoria speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio cooperatore della categoria speciale deve sottoscrivere al momento

dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100% (cento per cento) di quello previsto per i soci cooperatori.

7.9. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori lavoratori.

7.10. Ai soci cooperatori della categoria speciale può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore a quello erogato ai soci cooperatori lavoratori e ciò in relazione ai costi sostenuti per la formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci cooperatori della categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

7.11. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori lavoratori.

7.12. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

7.13. I soci della categoria speciale non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.

7.14. I soci cooperatori della categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7.15. I soci della categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto; in questo caso l'esclusione comporta lo scioglimento del rapporto mutualistico.

7.16. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio della categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio lavoratore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.

7.17. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 14.

7.18. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 8 – Domanda di ammissione

8.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) curriculum professionale e di studio in relazione alle esperienze di lavoro già svolte documentate, eventualmente da attestati rilasciati da Enti pubblici o privati; l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge e, comunque, nei limiti stabiliti dalle

delibere degli organi sociali;

e) la dichiarazione di attenersi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti sociali, alle deliberazioni, regolamenti e disposizioni, adottate dagli organi sociali e dai dirigenti preposti;

f) la dichiarazione di accettazione che l'interruzione del rapporto di lavoro comporterà la conclusione dello scambio mutualistico ovvero lo scioglimento del rapporto sociale;

g) la dichiarazione di accettazione dei regolamenti e disposizioni vigenti;

h) la dichiarazione di accettazione che il rapporto sociale per recesso o esclusione comporta l'immediata e definitiva interruzione del rapporto lavorativo ovvero lo scioglimento del rapporto sociale;

i) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto, nonché dichiarazione di impegnarsi a partecipare all'attività dell'impresa, secondo le sue necessità, conferendo anche il proprio lavoro.

8.2. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal presidente della società e dal presidente del collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della cooperativa.

Art. 9 – Procedura di ammissione

9.1. Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

9.2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

9.3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

9.4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

9.5. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Obblighi del socio

10.1. I soci sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dalle deliberazioni sociali legalmente adottate;

b) al pagamento della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

c) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di

approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

10.2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

11.1. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.3. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

La perdita della qualità di socio comporta lo scioglimento del rapporto sociale e la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e, ai sensi della Legge 142 e successive modifiche, l'estinzione del rapporto di lavoro.

Art.13 – Recesso

13.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore lavoratore e della categoria speciale il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Spetta anche agli altri soci che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dello statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

13.2 Hanno diritto di recedere anche i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- b) Proroga del termine

13.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35.

13.4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

13.5. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto immediato.

Art. 14 - Esclusione del socio

14.1 L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa assegnatagli dalla Cooperativa;
- c) che, salvo diversa determinazione del consiglio di Amministrazione, non abbia più in essere il rapporto di lavoro;
- d) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti sociali, al codice deontologico, alle deliberazioni, regolamenti e disposizioni, adottate dal consiglio di Amministrazione, dalla direzione e alle disposizioni dei dirigenti preposti;
- e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale inadempimento degli obblighi sociali;
- h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- l) che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- n) che non rispetti gli orari di lavoro nel servizio assegnato;
- o) che nell'esercizio del proprio lavoro commetta maltrattamenti nei confronti delle persone assistite, offese gravi o pervenga a vie di fatto nei confronti di colleghi soci e operatori e/o collaboratori di altri enti;
- p) che ingiustificatamente non si presenti al proprio posto di lavoro senza darne tempestiva comunicazione al dirigente preposto, atteso la specificità e la peculiarità degli impegni verso le persone assistite;
- q) che ingiustificatamente abbandoni il proprio posto di lavoro e/o svolga le proprie mansioni con

grave negligenza tali da comportare ripercussioni negative per la Cooperativa;

r) che da oltre sei mesi su propria richiesta non presti più attività in qualità di socio cooperatore lavoratore;

s) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

t) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali alla Cooperativa o fomenti in seno a essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, escludere da socio il socio cooperatore lavoratore avente contratto a tempo determinato, qualora non ritenga esservi le condizioni per la proroga o la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

14.2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35.

14.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

14.4. L'esclusione del socio comporta lo scioglimento del rapporto sociale e la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 – Morte del socio

15.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità del successivo articolo 16.

15.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Art. 16 – Liquidazione della quota

16.1 Il rimborso delle azioni eventualmente rivalutate ai sensi del successivo art. 25, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio a norma di legge.

16.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

16.3 La restituzione del capitale effettivamente versato con rivalutazione ed eventuale sovrapprezzo deve essere fatta entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio entro cui si è verificata la richiesta di liquidazione.

16.4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, o le riserve divisibili, per i soli soci finanziatori, può essere corrisposta in più rate, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

17.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, secondo le norme di legge, dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

17.2. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 - Norme applicabili

18.1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

18.2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19 - Strumenti finanziari di debito

19.1. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

19.2. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

19.3. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 20 - Ristorni

20.1. Il ristorno ai soci costituisce un trattamento economico ulteriore a favore del socio cooperatore, rispetto ai livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi del settore o ai compensi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo. Il ristorno è riferito alla qualità e quantità dello scambio mutualistico. Il ristorno è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti consentiti e della normativa vigente, se lo stesso, responsabile dell'attività amministrativa, ritiene in essere le necessarie condizioni economiche e di sviluppo della cooperativa. In coopsociale Actl il

ristorno assume l'acronimo di R.A.P.SOL ovvero riconoscimento aggiuntivo protagonismo Socio lavoratore.

20.2. Il ristorno R.A.P.SOL è stabilito individualmente secondo i seguenti criteri:

- a) qualità e quantità del lavoro prestato;
- b) affidabilità, quale rispetto delle disposizioni dirigenziali e degli organi sociali;
- c) valutazione di provvedimenti disciplinari inerenti il lavoro svolto e la partecipazione sociale;
- d) disponibilità quale precipua azione di collaborazione con la direzione ed organi sociali anche in situazioni di emergenze lavorative;
- e) protagonismo imprenditoriale, e partecipazione alla vita sociale della cooperativa;
- f) competenze e formazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta assembleare di approvazione del bilancio relaziona specificatamente sull'applicazione dei criteri statuari e informa sull'importo complessivo del ristorno R.A.P. SOL stesso. Tale importo è inserito nel progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione assembleare.

20.3. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI

Art. 21 – Patrimonio sociale

21.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1)** da un numero illimitato di azioni dei soci operatori lavoratori e volontari, ciascuna del valore di euro **25**;
 - 2)** dalle azioni dei soci finanziatori, per un valore minimo di azioni pari a euro **500**;
 - 3)** dalle azioni dei soci sovventori, per un valore minimo di azioni pari a euro **500**, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale
 - 4)** dalle azioni di partecipazione cooperativa, per un valore minimo di azioni pari a euro **500**; destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24.1) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

21.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

21.3. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

21.4. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e ss. del codice civile.

Art. 22 Caratteristiche delle azioni cooperative

22.1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

22.5. La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Art. 23 - Capitale sociale

23.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

23.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

23.3. Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

23.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2343.

Art. 24 - Riserva legale, statutaria e volontaria.

24.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

24.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII

GESTIONE SOCIALE – BILANCIO

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

25.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I soci decidono sulla destinazione dei residui annuali dell'esercizio o sul ripiano delle perdite.

25.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

25.3. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, e successive modificazioni, nella misura stabilita dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- f) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20.
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 21.1.

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI LAVORATORI

Art. 26 – Trattamento economico.

I soci cooperatori lavoratori che instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o di collaborazione non occasionale, riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso localmente per prestazioni analoghe.

Art. 27 – Regolamentazione del rapporto di lavoro.

27.1. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore lavoratore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 Legge 142/2001 dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

27.2. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

27.3. L'assemblea può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito dal regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

27.4. I soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, sono assicurati per gli infortuni e le malattie professionali e possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e

documentate, per l'attività svolta per la Cooperativa.

Art. 28 – Piano di crisi aziendale.

28.1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci lavoratori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

28.2. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Gli Organi sociali della Società Cooperativa Sociale ACTL

1. Assemblea dei soci
2. Consiglio di Amministrazione
3. Presidente del Consiglio di Amministrazione
4. Comitato Esecutivo - Direzione
5. Collegio Sindacale

Art. 29 – Assemblea

29.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, a Terni nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo purché in Italia.

29.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art.2428, le ragioni della dilazione;

b) quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 c.c.;

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

29.3. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori ed i sindaci;

- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il numero minimo e massimo degli amministratori del Consiglio di Amministrazione
- determina il compenso da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale ed il compenso dei sindaci per il triennio, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori lavoratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea o ad essa sottoposti dagli amministratori, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

29.4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sull'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 18 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

29.5. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso, affisso nella sede legale della cooperativa è inviato ai soci o per lettera, sms, e mail, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di comunicazione diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

29.6. In mancanza delle formalità indicate nel precedente comma 5, le assemblee si reputano regolarmente costituite, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

29.7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

29.8. Gli amministratori devono convocare senza ritardo le assemblee, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

29.9. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

29.10. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

29.11. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ai soci

persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 7.000 euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

29.12. I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto. In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

29.13. Non sono ammesse deleghe per ogni categoria di soci.

29.14. Il socio sovventore persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è legalmente delegato.

29.15. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e nomina un segretario fra i presenti, anche non socio. In caso di assenza o di impedimento del presidente l'assemblea è presieduta dal vice presidente o da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa che, con la stessa modalità, nomina un segretario, per la redazione del verbale; se del caso, due scrutatori scegliendoli fra i soci. I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

29.16. Le votazioni, anche per le cariche sociali avranno luogo secondo il principio di responsabilità e trasparenza delle scelte ovvero per alzata di mano ed in modo palese.

Art. 30 – Consiglio di amministrazione.

30.1 La gestione della cooperativa, secondo la legge, spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale ACTL può essere composto da un numero minimo di membri non inferiore a tre e massimo di quindici All'atto della nomina l'assemblea ne determina il numero e la durata del mandato ordinariamente triennale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

30.2. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto secondo il principio della positiva continuità amministrativa.

30.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di istituire il trattamento di fine mandato per gli amministratori il cui importo verrà determinato annualmente e corrisposto all'amministratore al momento di cessazione della carica.

30.4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea su proposta del Presidente uscente in base al principio di positiva continuità amministrativa, tale principio decade se si è in presenza di ultimi tre esercizi chiusi in perdita.

Se la proposta non raggiunge la maggioranza statutaria l'assemblea può organizzarsi e votare per liste separate secondo modalità che la stessa definirà.

30.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea elegge fra i suoi membri il presidente e uno o più vice presidenti che sostituiscono il presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo - Direzione. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

30.6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla amministrazione e gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, tra l'altro, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che ex legis disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, delibera ogni altro Regolamento organizzativo e di mansioni che disciplinano il funzionamento della Cooperativa;
- d. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- e. può deliberare riconoscimenti economici aggiuntivi individuali a soci ed amministratori;
- f. può nominare un amministratore delegato, determinandone le funzioni.

30.7. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

30.8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

30.9 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza. Di regola, la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza almeno un giorno prima. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

30.10. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito

libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

30.11. Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Art. 31. Comitato esecutivo - Direzione

Il Comitato Esecutivo – Direzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione è presieduto dal presidente o suo delegato. Al Comitato esecutivo sono attribuiti competenze e poteri secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente rappresenta la Cooperativa ed il Consiglio di Amministrazione ed assume la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi in caso di assenza o impedimento del presidente.

Al Presidente, in particolare, competono:

- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere.
- b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 33 - Collegio sindacale.

33.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2543 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

33.2. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito come per legge.

33.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e sull'andamento generale dell'attività sociale.

33.4. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 34 Controllo contabile.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. Ricorrendone i presupposti di legge il controllo contabile può essere affidato dall'assemblea al collegio sindacale su deliberazione dell'assemblea, che in tal caso è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35 - Clausola di conciliazione arbitrale

35.1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali e socio-lavorativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, sono di competenza del giudice civile ordinario ai sensi della L. 142/01 e successive modifiche e dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Terni.

Le parti possono concordare, prima di adire al giudice civile di ricorrere ad un arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Terni che provvederà alla nomina dell'arbitro.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio.

36.1. Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545–duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

36.2. Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno. I possessori di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso di capitale;
- b) all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - Disposizioni finali.

37.1. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

37.2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
firmato Corsi Sandro